

Padova, li 4.2.2014

Oggetto: 22 LAVORATORI CONTRO FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO E PROVINCIA LOMBARDO VENETA

Preg.mi O.S.S.,

come richiestoci siamo ad illustrare sinteticamente e con parole semplici l'oggetto della vertenza ed i relativi sviluppi processuali.

Il giudizio instaurato innanzi al Tribunale del Lavoro di Venezia era finalizzato all'accertamento del Vostro diritto a conservare il trattamento retributivo goduto durante l'applicazione del CCNL per le case di cura private (comunemente detto CCNL Aris) pur a seguito della successione della Fondazione Opera San Camillo alla Provincia Lombardo Veneta nella titolarità dei Vs. rapporti di lavoro e della deliberata applicazione del CCNL Uneba con effetto dal 01.02.2011.

Come ampiamente esposto nel ricorso presentato per Vs. conto, la Fondazione si è vincolata a salvaguardare il trattamento retributivo complessivamente da Voi acquisito sotto la Provincia Lombardo Veneta in forza del CCNL Aris, conservando a titolo di "superminimo" il maggiore importo risultante dal raffronto col meno favorevole trattamento economico previsto dal nuovo CCNL.

Nella determinazione di tale superminimo la Fondazione avrebbe dovuto non solo considerare il maggior orario di lavoro da voi oggi prestato -dal momento che la retribuzione precedente era rapportata a 36 ore settimanali e non alle 38 successivamente stabilite in base al nuovo CCNL applicato- ma altresì computare l'indennità di turnazione (anch'essa non prevista dal nuovo CCNL applicato), considerato che quest'ultima ha sempre costituito parte integrante della vostra retribuzione.

Così non è stato, ragion per cui da allora ad oggi il vostro trattamento retributivo risulta inferiore a quello percepito durante l'applicazione del CCNL precedentemente applicato.

Inoltre, nell'agosto del 2011 è intervenuto un accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Aris, che ha previsto con decorrenza dal 01.01.2010 nuovi e più elevati minimi tabellari e degli importi una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale 2008 - 2010. Dunque, poiché nel periodo compreso dal 2008 al 2010 il vostro rapporto di lavoro era regolato dal CCNL Aris (appunto, quello rinnovato), la Provincia prima e poi la Fondazione avrebbero dovuto riconoscervi con effetto retroattivo gli aumenti retributivi e gli importi una tantum dell'accordo di rinnovo predetto, anch'essi da conservare (includendoli nel calcolo del "superminimo") a seguito del cambio di CCNL.

Alla prima udienza del 22.4.2013, sono state sinteticamente esposte al Giudice le ragioni su cui si fondavano le Vs. domande, molto più ampiamente esposte nel ricorso; stante la complessità della questione e delle argomentazioni difensive della Fondazione e della Provincia, il Giudice ha quindi

autorizzato i rispettivi avvocati, su nostra richiesta presentata per maggior scrupolo, a produrre ulteriori scritti difensivi, che sono stati depositati il 13.01.2014.

Alla successiva udienza del 29.1.2014, il giudice ha ritenuto superflua la discussione orale della causa in quanto le rispettive argomentazioni erano già state ampiamente esposte per iscritto sia nel ricorso introduttivo che negli ulteriori scritti depositati. Che il Giudice avesse già le idee molto chiare su come decidere la causa è del resto confermato dal fatto che nello stesso giorno ha depositato la decisione.

Per l'appunto, con sentenza depositata lo stesso 29.1.2014 il Giudice ha accertato il vostro diritto a beneficiare di un trattamento retributivo non inferiore a quello goduto sotto la vigenza del CCNL Aris, e quindi comprensivo dell'indennità di turnazione e delle 2 ore lavorative alla settimana che prestate in più rispetto al passato, escludendo solo il vostro diritto a beneficiare degli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL casa di Cura Private del 2011 (che per la verità incide in misura modesta sull'entità economica delle Vs. rivendicazioni complessive); ciò in quanto detto accordo di rinnovo (con effetto retroattivo) è stato firmato solo dalla Fondazione Don Gnocchi e non dall'Aris, associazione datoriale cui aderisce la Fondazione Opera San Camillo, quindi è stato ritenuto non vincolante per quest'ultima.

Nella stessa sentenza il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio per la concreta quantificazione delle differenze retributive (si ripete: l'indennità di turno e la differenza paga dovuta sulle 2 ore settimanali di lavoro prestato in più e non pagato) maturate dal 01.02.2011, data di applicazione del CCNL Uneba in luogo del CCNL Aris, fissando l'udienza del 24.2.2014 per l'assegnazione dell'incarico ad un consulente contabile. Tali differenze retributive continueranno ovviamente a maturare anche per il futuro, quindi per ogni giorno di lavoro avrete il diritto a percepire l'indennità giornaliera di turnazione, non prevista dal CCNL Uneba, e per ogni mese maturerete altresì il diritto a vedervi corrisposta una somma compensativa delle ore in più lavorate (circa 8,66 al mese).

Oggi è difficile quantificare con precisione quanto avete maturato dal 01.02.2011 ad oggi: i conteggi erano stati effettuati sino alla proposizione del ricorso, quindi non sono aggiornati e bisognerebbe rifarli, ma a questo punto sarebbe una spesa inutile poiché provvederà direttamente ad attualizzarli il consulente tecnico nominato dal Giudice. Comunque, riteniamo vi basterà al momento considerare che l'indennità di turnazione è pari a circa 90 euro lordi mensili e che la differenza di ore in più lavorate rispetto al passato è di circa 8,66 al mese, corrispondente ad una somma mensile di euro 85,00 lordi circa. Il tutto, si badi bene, da computare anche ai fini del calcolo della tredicesima, delle ferie, del TFR e della carriera pensionistica.

Non possiamo prevedere quale sarà la condotta della Fondazione Opera San Camillo ma non si può escludere che ricorrerà in appello, stante l'entità delle differenze retributive ed il prevedibile intento di tentare di "frenare" le analoghe rivendicazioni che potrebbero essere avanzate dai Vs. colleghi, se non altro per poter continuare a sostenere che le differenze retributive in questione non spettano e magari confidando che, nel frattempo, molti Vs. colleghi rimangano ad attendere l'esito definitivo e nel frattempo (dopo 5 anni decorrenti dal 1.2.2011) cada in prescrizione per loro il diritto di proporre analoghe rivendicazioni (tenuto conto dei tempi medi di attesa, l'appello potrebbe concludersi tra la seconda metà del 2016 e la prima metà del 2017). In ogni caso, poiché la sentenza di 1° grado è immediatamente esecutiva, le somme riconosciute come a Voi spettanti dal Tribunale dovranno essere pagate nei prossimi mesi, a seguito della prevista quantificazione da parte del consulente tecnico nominato dal Tribunale e della conseguente liquidazione con

sentenza, senza attendere l'esito dell'eventuale appello.

Per correttezza professionale, anche a prescindere dalla ns. opinione in tal senso, non possiamo dire che l'esito di un ipotetico appello sarà al 100% delle probabilità a Voi favorevole, poiché non sono gli avvocati bensì i giudici a decidere le cause, quindi siamo obbligati a dire che l'esito non è prevedibile con certezza "assoluta"; tuttavia abbiamo motivo di ritenere che la sentenza verrà confermata quasi certamente, in quanto la nostra tesi difensiva è supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (massimo organo giurisdizionale italiano) ed il testo dell'accordo sindacale aziendale del Maggio 2011 non lascia obiettivamente spazio ad interpretazioni diverse da quella a noi favorevole adottata dal Tribunale di Venezia. Per scrupolo, quindi, dobbiamo dire che, in linea teorica, è astrattamente possibile che la sentenza venga riformata, in tutto od in parte, e quindi venga escluso solo il diritto all'indennità di turnazione e non anche il diritto al compenso per le ore in più lavorate o viceversa; d'altra parte, è pure possibile che venga riconosciuto il vostro diritto anche agli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL Aris del 2011, che invece non è stato riconosciuto dal Tribunale. In ogni caso, nella ipotesi molto remota di riforma sfavorevole, ogni lavoratore dovrebbe restituire nella peggiore delle ipotesi esclusivamente quanto non fosse riconosciuto spettante da parte della Corte d'Appello, ovviamente entro il limite di quanto concretamente percepito dalla Fondazione.

Per quanto riguarda le spese legali, come da accordi presi, nessuna somma ulteriore rispetto a quella già da Voi versata dovrà essere corrisposta a questo studio, che resta inteso si soddisferà a saldo recuperando a carico del Vs. datore di lavoro la somma che verrà liquidata dal Giudice per le spese di giudizio.

Avv. Marco Paggi



Avv. Guido Fasano

